

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 16/05/07

INDICE

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Oggetto del presente Regolamento
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Oggetto della salvaguardia
- Art. 5 - Esclusioni
- Art. 6 - Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'amministrazione comunale
- Art. 7 - Potature ed interventi cesori consentiti senza alcun obbligo di comunicazione scritta o di autorizzazione all'intervento.
- Art. 8 - Interventi da eseguirsi in seguito a presentazione di comunicazione scritta
- Art. 9 - Interventi effettuabili a fronte di specifica autorizzazione comunale
- Art. 10 - Autorizzazioni all'intervento
- Art. 11 - Sostituzioni di alberi abbattuti
- Art. 12 - Interventi vietati
- Art. 13 - Prescrizioni in materia di responsabilità
- Art. 14 - Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi
- Art. 15 - Norme a tutela dei sistemi di irrigazione e scolo
- Art. 16 - Salvaguardia di maceri e specchi d'acqua in genere
- Art. 17 - Difesa fitosanitaria
- Art. 18 - Salvaguardia di aree verdi di pregio storico ed architettonico, e di esemplari arborei di particolare significatività (CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI DI PREGIO 1990)
- Art. 19 - Obblighi per i proprietari
- Art. 20 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti di alberi di pregio
- Art. 21 - Norme a tutela del verde pubblico
- Art. 22 - Norme per gli interventi edilizi
- Art. 23 - Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni
- Art. 24 - Distanze minime d'impianto
- Art. 25 - Criteri di intervento sul verde esistente nell'ambito di opere edilizie
- Art. 26 - Interazioni con altre fonti normative
- Art. 27 - Vigilanza e competenze nelle materie oggetto del presente Regolamento
- Art. 28 - Applicazione delle sanzioni
- Art. 29 - Disposizioni di carattere generale

Art. 1 - Principi generali

Considerata l'importanza che la vegetazione riveste nella valorizzazione del paesaggio urbano e rurale, di cui risulta elemento profondamente caratterizzante;

Visto il suo fondamentale ruolo igienico-ambientale, che si esplica ad esempio nelle funzioni di depurazione dell'acqua e dell'aria, di protezione e miglioramento del suolo e di rifugio per gli organismi animali, con conseguente miglioramento della varietà biologica del territorio;

Riconosciutone il rilievo sotto gli aspetti culturali e ricreativi;

L'Amministrazione Comunale, attraverso il presente Regolamento, tutela le aree a verde pubblico e privato, tenuti presenti i principi sanciti dagli artt. 5, 9, 118 e 128 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 2 - Oggetto del presente Regolamento

Il presente Regolamento detta norme a tutela dei seguenti elementi del patrimonio naturale del territorio comunale (anche se d'origine artificiale):

- alberi (singoli o aggregati,);
- aree verdi, parchi e giardini pubblici e privati;
- ambiti fluviali;
- corpi idrici minori (specchi d'acqua, maceri, canali, fossi, scoli ecc.).

Sono esclusi dalla presente normativa:

- gli interventi sulla vegetazione nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, come ad esempio su alberi da frutto o da legno in coltivazione intensiva o specializzata;
- gli interventi sulla vegetazione disciplinati dalle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, emanate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30;
- le attività vivaistiche e di gestione di orti botanici;
- le alberature presenti in aree soggette a vincolo idrogeologico e/o facenti parte di aree boschive al di fuori di aree cortilive, le cui competenze in merito, sono della Comunità Montana Valle del Samoggia.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si danno le seguenti definizioni:

Verde: area territoriale, o insieme delle aree, di proprietà pubblica o privata, destinata a parco o giardino o comunque rivestita da vegetazione di origine artificiale o naturale, in cui la vegetazione stessa, che ne costituisce parte integrante, assume una o più delle seguenti funzioni:

- tutela igienico-ambientale, valorizzazione estetico-paesaggistica, naturalistica, ricreativa, protezione idrogeologica.

Albero (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un'altezza di almeno 5 metri, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga, sempre a pieno sviluppo, un diametro di almeno 5 centimetri.

Arbusto (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di "albero", così come stabilita al punto precedente.

Diametro del fusto: diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, ortogonalmente all'asse del fusto stesso, ad un'altezza di m 1 dal terreno.

Circonferenza del fusto: circonferenza della sezione del fusto, misurata ad un'altezza di m 1 dal terreno.

Diametro dei rami o branche: diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto o con il ramo di ordine superiore.

Area di pertinenza dell'albero: cerchio tracciato sul terreno avente come centro il fusto dell'albero, determinata secondo i seguenti parametri:

- | | | |
|--|--------------------|-------------------|
| • diametro del fusto fino a 20 cm | area di pertinenza | m. 2,0 di raggio |
| • diametro del fusto da 20 cm. a 50 cm. | area di pertinenza | m. 5,0 di raggio |
| • diametro del fusto da 50 cm. a 100 cm. | area di pertinenza | m. 8,0 di raggio |
| • diametro del fusto oltre 100 cm. | area di pertinenza | m. 10,0 di raggio |

Potatura: taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.

Rimonda dal secco: taglio di rami completamente secchi

Esemplari arborei tutelati: alberi dotati di una delle caratteristiche riportate in art 4:

Avente titolo: soggetto, privato o pubblico, che in virtù di un diritto reale (non solo di proprietà) o d'altra figura prevista dall'ordinamento giuridico è legittimato ad intervenire su un' area verde o su parte di essa; nei casi di proprietà condominiali l'avente titolo si identifica con l'amministratore condominiale.

Autorizzazione all'intervento: atto con il quale l'Amministrazione Comunale esprime il proprio assenso a predeterminate tipologie d'interventi.

Comunicazione scritta: comunicazione, in carta libera, con cui l'avente titolo pone l'Amministrazione Comunale in condizione di conoscere la natura, l'entità, le modalità e l'oggetto materiale di un intervento, appartenente ad una predeterminata tipologia riguardante piante tutelate.

ART. 4 – Oggetto della Salvaguardia

E' oggetto del presente Regolamento la salvaguardia delle alberature situate all'interno di aree cortilive, dotati di una delle seguenti caratteristiche:

- alberi con fusto di diametro superiore a cm 20 (pari a cm 63 di circonferenza) e le loro aree di pertinenza come definite nell'art. 3;
- alberi policormici, qualora uno dei fusti abbia diametro maggiore di cm. 10 e la sommatoria dei diametri dei fusti sia superiore a cm. 20;
- esemplari arborei spontanei, protetti dalla L.R. 2/1977 e dalla L.R.11/1988;
- alberi messi a dimora in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, secondo quanto prescritto al seguente art.11, pur se privi delle caratteristiche dimensionali sopra elencate.

(In particolare sono da intendersi tutelati e da salvaguardare gli alberi facenti parte dell'Elenco alberi monumentali segnalati dalla Regione Emilia Romagna con nota pervenuta al prot. 10861 del 07/09/2000 e del gli alberi segnalati con "Censimento degli esemplari arborei e degli altri elementi di pregio del paesaggio naturale" Dic. 1990)

ART. 5 - Esclusioni

Sono esclusi dalla presente normativa di salvaguardia, gli interventi sugli alberi e sulle piantagioni di alberi da frutta, pioppi ibridi e noci da taglio o altre specie in coltivazioni specializzate e semispecializzate, realizzati a scopo produttivo-commerciale.

A tale scopo si definiscono:

- coltivazione specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
- coltivazione semispecializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri silvocolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa:

- gli orti botanici, i vivai e simili.
- le alberature presenti in aree soggette a vincolo idrogeologico e/o facenti parte di aree boschive ricomprese nei lavori di forestazione e non site all'interno di aree cortilive, le cui competenze in merito autorizzativo per abbattimenti, potature e sostituzioni ed ogni altro genere di manutenzione, rientrano tra quelle della Comunità Montana Valle del Samoggia.

ART. 6 – Interventi culturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale

Gli interventi culturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti dall'Ufficio Tecnico, senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi e previo

eventuale parere della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio e degli altri Enti coinvolti a seconda delle aree interessate.

Art. 7- Potature ed interventi cesori consentiti senza alcun obbligo di comunicazione scritta o di autorizzazione all'intervento.

A) Interventi su latifoglie

A1. Sugli alberi di latifoglie è **consentita esclusivamente la potatura detta “a tutta cima con taglio di ritorno”**, eseguita attenendosi alle modalità di seguito dettagliate, ed evitando tagli di sezioni con diametro superiore ai **7 cm**; il singolo taglio di potatura deve essere effettuato su un ramo o una branca immediatamente sopra la biforcazione da cui trae origine, si deve rilasciare l'altro elemento della stessa biforcazione, detto “tiralinfa”, che, assolvendo la funzione di nuova cima, garantirà così la dominanza apicale e le funzioni ormonali degli apici vegetativi; occorre inoltre fare in modo che:

- il diametro del tiralinfa, nella sezione immediatamente distale rispetto alla sua inserzione, risulti di almeno 1/3 rispetto a quello del ramo tagliato;
- il tiralinfa non subisca troncature, oppure, se ritenuto troppo lungo, sia a sua volta accorciato con un ulteriore taglio di ritorno, in corrispondenza dell'inserzione di un rametto di rango inferiore;
- l'inclinazione della superficie di taglio sia allineata con l'orientamento del tiralinfa;
- il taglio di potatura sia operato 1-3 cm sopra la biforcazione, nel rispetto del collare;
- si faccia sempre in modo che siano evitate snervature, scosciature, scortecciamenti e rotture.

A2. E' consentita la spollonatura, vale a dire il taglio dei ricacci dal colletto di esemplari arborei.

A3. E' consentita, esclusivamente sugli esemplari di pioppo cipressino, la potatura detta “a sgamollo”, vale a dire il taglio delle ramificazioni decorrenti lungo il tronco, salvo il ramo recante l'apice vegetativo, che deve comunque essere rilasciato.

A4. La potatura detta “a testa di salice”, vale a dire l'asportazione dei ricacci con periodicità annuale, è consentita esclusivamente sugli esemplari arborei di gelso o di salice o altra specie già stabilmente e continuativamente trattati con tale criterio culturale.

A5. Le potature delle latifoglie a foglia caduca possono essere effettuate esclusivamente nel periodo compreso tra il **1 novembre ed il 30 marzo** successivo.

A6. Le potature delle latifoglie sempreverdi possono essere effettuate esclusivamente nel periodo compreso tra il **15 giugno ed il 15 agosto** successivo.

A7. L'intervento cesorio eseguito su un esemplare di latifoglie con modalità tecniche difformi da quanto previsto dai punti A1, A3, A4 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria d'importo come riportato in tabella “SANZIONI”.

L'intervento cesorio eseguito su un esemplare di latifoglia in periodi diversi da quelli stabiliti dai punti A5 e A6 del presente articolo è punito, anche se effettuato con modalità tecniche corrette, con la sanzione pecuniaria di importo come riportato in tabella "SANZIONI"

Le sanzioni per le violazioni dei punti A2, A3, A4 sono cumulabili con quelle comminate per le violazioni dei punti A5 e A6.

B) Interventi su conifere

B1. Sugli esemplari appartenenti ai generi Abies, Cedrus e Picea è consentita la spuntatura degli apici dei soli rami laterali, con esclusione della cima, che deve essere sempre salvaguardata; tale spuntatura deve essere eseguita su rami con un diametro inferiore ai 3 cm, ed in corrispondenza di una biforcazione, in modo tale da non lasciare porzioni di ramo tronche e prive di vegetazione apicale.

B2. Sulle cupressacee a portamento fastigiato allevate in forma obbligata è consentita la spuntatura dei rami finalizzata alla conservazione della forma dei singoli esemplari o della compagine in cui rientrano.

B3. Sulle conifere la cui chioma si articola per palchi (appartenenti ai generi Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga), e nei casi in cui le porzioni basse della chioma siano di ostacolo alla necessaria fruibilità di superfici del terreno, è consentita l'asportazione dei palchi bassi fino ad un'altezza pari ad un terzo dell'altezza totale dell'esemplare.

B4. Gli interventi cesori , su esemplari di conifere con modalità tecniche difformi da quanto previsto dai punti B2, B3, B4, B5, del presente articolo sono puniti con la sanzione pecuniaria di importo come riportato in tabella "SANZIONI" per ciascun esemplare arboreo.

C) Interventi su esemplari di latifoglie e conifere

C1. Sugli alberi di qualsiasi specie e dimensione è sempre consentita la rimonda dal secco, vale a dire l'eliminazione delle parti completamente disseccate, senza vincoli o limiti di stagionalità.

C2. E' altresì consentita la potatura di esemplari arbustivi isolati, in gruppo o costituenti siepi e/o filari.

Art. 8 - Interventi da eseguirsi in seguito a presentazione di comunicazione scritta

Per gli interventi da eseguirsi in difformità da quanto previsto al precedente art. 7, l'avente titolo deve preventivamente presentare apposita comunicazione scritta. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare le verifiche finalizzate a valutare la conformità dell'intervento alle prescrizioni regolamentari; l'avente titolo è automaticamente legittimato a procedere all'intervento qualora siano trascorsi 30 giorni dalla data del timbro di arrivo della comunicazione all'Ufficio Protocollo del

Comune, nei casi in cui l'Amministrazione Comunale (in regime di silenzio-assenso) non abbia espresso divieti, imposto modalità esecutive specifiche o richiesto chiarimenti in merito;

La comunicazione redatta in carta semplice, (come da allegato3) sottoscritta dall'avente titolo ed indirizzata al Sindaco, deve tassativamente contenere le informazioni di seguito elencate:

- generalità del richiedente;
- indirizzo e numero civico e/o estremi catastali dell'area in cui si intende intervenire;
- genere, specie, numero ed ubicazione degli esemplari vegetali su cui si vuole intervenire;

motivazioni, portata e modalità tecniche di realizzazione dell'intervento;
documentazione fotografica che illustri in modo esaustivo lo stato di fatto in cui si intende intervenire;

Ad eventuale e specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale si dovranno allegare, perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità degli alberi, o elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare.

In tutti i casi è facoltà dell'Amministrazione Comunale valutare l'opportunità di svincolare esplicitamente l'avente titolo all'attesa dei 30 giorni previsti, in considerazione dell'urgenza necessaria per effettuare l'intervento comunicato, urgenza che può manifestarsi per condizioni di fatto o di diritto, e/o in considerazione della chiarezza e dell'inequivocabilità della comunicazione e della documentazione, soprattutto fotografica, ad essa allegata.

Per l'effettuazione degli interventi di cui ai casi di seguito elencati, l'avente titolo è tenuto a preventiva trasmissione di comunicazione scritta:

- a) abbattimento di alberi tutelati **completamente disseccati**, in questo caso si dovranno allegare alla comunicazione una o più fotografie degli esemplari oggetto dell'intervento ipotizzato; rimane comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale eventualmente: richiedere di integrare la comunicazione con perizie specialistiche o di effettuare le verifiche necessarie, nonché prescrivere l'obbligo di sostituzione ai sensi dell'art. 11;
- b) potatura di esemplari arborei tutelati, con modalità difformi da quanto previsto all'art. 7, che si renda necessaria per evitare impedimenti od ostacoli alla circolazione pedonale e veicolare, ed alla visibilità della segnaletica, sulle strade ed aree di uso pubblico, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di circolazione stradale; sugli alberi e sugli arbusti interessati dagli interventi di cui al presente paragrafo sono altresì consentiti gli interventi supplementari volti al riequilibrio dell'assetto strutturale che ne risulti eventualmente compromesso.
- c) potature aventi modalità tecniche difformi da quelle descritte al precedente art. 7 che si rendano necessarie per l'eliminazione di potenziali situazioni di pericolo derivanti da precarietà di parti della chioma, dovuta ad eventi improvvisi e/o fortuiti (temporali, neve ecc);

- d) abbattimenti, potature di esemplari arborei tutelati che risultino obbligatori ai fini dell'ottemperanza a sentenze esecutive o a normative di diritto pubblico, ivi comprese le prescrizioni in materia di servitù, fasce e zone di rispetto di impianti, reti tecnologiche e strutture di pertinenza a vie di comunicazione di uso pubblico; in questi casi alla comunicazione scritta occorre allegare copia del provvedimento normativo e/o della sentenza da cui deriva l'obbligatorietà dell'intervento comunicato; l'obbligatorietà di ottemperare alla normativa in materia di confini contenuta negli art. da 892 a 899 del Codice Civile deriva unicamente da apposita sentenza specificamente emessa dalla competente autorità giudiziaria;
- e) **L'esecuzione di un intervento per il quale il presente articolo prevede l'obbligo di preventiva, semplice comunicazione scritta, senza che questa ultima sia stata effettuata, è punita con la sanzione pecuniaria d'importo come riportato in tabella "SANZIONI"; la stessa sanzione si applica se l'intervento è stato effettuato prima che sia decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della comunicazione scritta senza che l'Amministrazione Comunale abbia esplicitamente svincolato l'avente titolo da tale attesa, come previsto al comma 4.**

Art. 9 - Interventi effettuabili a fronte di specifica autorizzazione comunale

Gli interventi che comportano l'abbattimento, il danneggiamento, l'alterazione strutturale, degli esemplari arborei tutelati, sono effettuabili esclusivamente a fronte di specifica e preventiva autorizzazione, rilasciata dall'Amministrazione Comunale,

Tale autorizzazione è concessa di norma nei casi di stretta necessità (quali ad esempio pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, danni a cose e nei casi di piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente, ecc.) e quando non esistono sistemi compatibili con le necessità contingenti che permettano di salvare l'albero, previo l'eventuale espressione di parere da parte degli enti coinvolti, quando riguardino:

1. piante oggetto del "Censimento degli esemplari arborei e degli altri elementi di pregio del paesaggio naturale", l'autorizzazione all'abbattimento verrà rilasciata previo parere della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio .
2. piante site in aree all'interno del Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio, l'autorizzazione è subordinata sia al parere della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio che al parere espresso dall'Ente Parco. In questo caso verrà altresì richiesto parere relativo alla specie da utilizzare in sostituzione.
3. per alberature presenti in aree limitrofe a fiumi, torrenti o corso d'acqua di competenza di altri Enti, le richieste di abbattimento e le eventuali necessarie sostituzioni, saranno soggette a loro eventuale parere.
4. per quanto riguarda le piante monumentali/segnalate appartenenti all'Elenco alberi monumentali della Regione Emilia Romagna, si dovrà fare riferimento a quanto previsto all'art. 18 del presente regolamento.

Ai fini del presente Regolamento **i danneggiamenti gravi**, che possono provocare il disseccamento della pianta, vengono considerati come abbattimenti.

In caso di abbattimento di più alberi, ogni singolo abbattimento verrà considerato una violazione al presente Regolamento e pertanto verrà applicata una sanzione per ogni singolo albero.

Art. 10 - Autorizzazioni all'intervento

L'autorizzazione, all'abbattimento di un albero tutelato, verrà richiesta mediante presentazione di **apposita domanda in bollo**, contenente le seguenti informazioni : (come da allegato 4)

- generalità dell'avente titolo alla richiesta;
- indirizzo e numero civico e/o estremi catastali dell'area in cui si intende intervenire;
- genere, specie, numero ed ubicazione delle piante su cui si vuole intervenire;
- motivazioni dell'intervento,
- (nei casi diversi dall'abbattimento) portata e modalità tecniche di realizzazione dell'intervento;
- documentazione fotografica che illustri in modo esauritivo lo stato di fatto in cui si intende intervenire.

A tale domanda dovrà essere allegata:

- documentazione fotografica relativa alle alberature da abbattere;
- planimetria relativa alla sistemazione a verde, nella quale verranno individuate le piante da abbattere;
- perizia tecnica, rilasciata da tecnico abilitato, che descriva l'eventuale patologia in corso e le motivazioni che conducano alla necessità di abbattimento della pianta

Per perseguire la tutela delle piante, l'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere ulteriore documentazione specifica come ad esempio: valutazione statica visiva e strumentale mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), comprensivo di tutte le misurazioni strumentali necessarie e sufficienti per verificare la stabilità dell'albero in modo preciso ed esauriente. Tale perizia dovrà essere rilasciata da tecnico abilitato, che attesti lo stato di precarietà statica della pianta e l'eventuale necessità di abatterla.

Successivamente il Comune provvederà a fornire le prescrizioni per la sua sostituzione, secondo quanto previsto all'art.12.

1. Le autorizzazioni agli interventi di cui all' art. 10 del presente Regolamento possono essere richieste per le seguenti motivazioni, la cui sussistenza è da sottoporsi alla valutazione dell'Amministrazione Comunale:

- a) **per alberi vegeti** che manifestano una precarietà delle loro condizioni statiche tale da lasciar presupporre rischi per persone o cose: la condizione di precarietà statica deve essere attestata con apposita perizia e/o relazione a firma di tecnico abilitato, da allegarsi alla domanda ;

- b) se la presenza degli alberi danneggia, tramite gli apparati radicali(radici) e/o le parti aeree (rami), , edifici e manufatti circostanti . **E' escluso il danno causato dalla caduta di foglie;**
- c) se l'albero appartiene alle seguenti specie infestante: *Ailanthus altissima*, *Broussonetia papyrifera*,
- d) in via straordinaria, qualora gli abbattimenti siano contestuali e finalizzati a complessivi interventi di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi e delle finalità che si prefigge il presente Regolamento, una sostanziale miglioria ambientale, paesaggistica e di funzionalità dell'esistente. In tal caso occorre allegare alla domanda il progetto di riqualificazione ambientale dell'area a firma di tecnico abilitato.

2. Il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione è soggetto ai termini prefissati dalla normativa regolamentare comunale, fatte comunque salve disposizioni eventualmente derivanti da fonti normative gerarchicamente sovraordinate.

3. Per le modalità di accesso al procedimento si rinvia all'apposita normativa regolamentare e legislativa vigente in merito.

4. A garanzia del perseguimento dei fini che il presente Regolamento si prefigge, in conformità dei suoi principi generali, e nel pubblico interesse, è facoltà dell'Amministrazione Comunale:

- sottoporre l'esecuzione dell'intervento autorizzato a specifiche condizioni, indicate sull'atto di autorizzazione stessa; tra queste possono essere comprese le eventuali prescrizioni di esecuzione in periodi tali da evitare interferenze con la nidificazione dell'avifauna, o, nel caso di abbattimenti di esemplari arborei di età rilevante e/o di particolare valore o significato, la fornitura all'Amministrazione Comunale, di sezioni di taglio o altro materiale legnoso tale da consentire studi di carattere storico, dendrocronologico, floristico o vegetazionale;
- autorizzare d'ufficio, contestualmente al diniego di autorizzazione agli interventi ipotizzati dall'avente titolo, interventi diversi che l'Amministrazione stessa ritiene, in base a propria valutazione, migliorativi o più opportuni.

5. In fase di esecuzione degli interventi autorizzati, l'inottemperanza alle condizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'automatico decadimento di essa, e l'applicazione delle sanzioni previste per carenza di autorizzazione.

6. L'autorizzazione all'intervento è da intendersi rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, nei cui confronti l'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità. L'avente titolo e/o gli esecutori dei lavori sono interamente responsabili dei danni che fossero provocati a cose o persone, in dipendenza dei lavori finalizzati all'esecuzione all'intervento autorizzato, anche a causa dell'inosservanza della

normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di inquinamento acustico, atmosferico ed idrico, nonché in materia di gestione dei rifiuti.

7. Il proprietario o l'aveente titolo deve provvedere affinché, durante il materiale svolgimento dei lavori, e sul luogo ove esse si stanno svolgendo, sia disponibile l'originale o una copia fotostatica dell'autorizzazione relativa.

8. Salvo diversa indicazione, espressa nell'autorizzazione all'intervento, la sua validità è da intendersi di 1 anno decorrente dalla data del suo rilascio; le eventuali, specifiche prescrizioni a cui è condizionato il rilascio dell'autorizzazione stessa, ivi comprese quelle riguardanti l'impianto di vegetazione sostitutiva come previsto al successivo art. 8, vanno altresì anch'esse realizzate, salvo diversa indicazione espressa nell'autorizzazione all'intervento, entro 1 anno dalla data del suo rilascio.

Art. 11 - Sostituzioni di alberi abbattuti

1. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, salvo diversa indicazione debitamente motivata nell'autorizzazione, da nuovi esemplari con le seguenti caratteristiche:

- di altezza non inferiori a m. 3,00; diametro del fusto non inferiore a cm. 6,0 (misurato all'altezza di 1 m. dal colletto).
- della stessa specie o di specie compresa nell'elenco piante "consigliate".

L'Amministrazione Comunale provvederà ad indicare la specie o l'elenco delle specie tra cui scegliere l'albero da sostituire.

Nel caso l'intervento ricada nel territorio del Parco Regionale dell'Abbazia di Montevoglio l'indicazione relativa alla sostituzione sarà assoggettata al parere dell'Ente Parco.

Le prescrizioni in merito alla collocazione della vegetazione sostitutiva, ai termini per la realizzazione del suo impianto, devono essere espresse nell'atto di autorizzazione all'intervento; di norma la collocazione degli esemplari sostitutivi sarà comunque da intendersi nell'area di pertinenza dell'esemplare abbattuto, e da effettuarsi entro 1 anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa.

E' altresì facoltà dell'Amministrazione Comunale la rinuncia a prescrivere la sostituzione degli alberi abbattuti solo nei seguenti casi:

- abbattimenti in aree a verde con eccessiva densità di alberature;
- disponibilità di superficie o spazio aereo insufficiente o incompatibile con un normale sviluppo vegetativo e con buone condizioni fitosanitarie degli esemplari reimpiantati, o incompatibile con la conservazione dell'integrità e della funzionalità dei manufatti e delle reti tecnologiche circostanti, siano essi fuori terra o sotterranee;
- altri casi debitamente documentati e motivati.

2. Gli esemplari reimpiantati devono intendersi sostitutivi ad ogni effetto degli alberi tutelati abbattuti, e quindi soggetti alle stesse norme che tutelano questi ultimi, indipendentemente dalle loro dimensioni.

3. Nel pubblico interesse, nonché a garanzia del perseguimento dei fini e dei principi generali che il presente Regolamento si prefigge, è facoltà dell'Amministrazione Comunale realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali, all'interno dei centri abitati, in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile, per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli delle strade comunali; tale deroga è comunque da intendersi solo in tale fattispecie, e le disposizioni contenute nei citati articoli del Codice Civile sono altrimenti fatte salve in tutti gli altri casi, riguardanti o meno l'impianto di vegetazione sostitutiva di alberi abbattuti; ai fini del presente comma vale la definizione di centro abitato formulata dall'art. 3 del vigente Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni).

4. L'inottemperanza alla prescrizione dell'impianto di vegetazione sostitutiva di cui al presente Articolo 11 è punita con la sanzione pecuniaria di importo come riportato in tabella "SANZIONI"; per ogni esemplare arboreo che non sia stato messo a dimora;

Art. 12 - Interventi vietati

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e pertanto sono assoggettati alle norme di cui all'art. 9.

Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

Al fine di evitare ogni danneggiamento alle piante è tassativamente vietato :

- utilizzare le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.
- rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio.
- effettuare, nelle aree di pertinenza delle alberature, ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a m. 0,20.
- nell'area di pertinenza degli alberi sono vietati il deposito, il versamento o immissione (anche da condutture sotterranee) di sostanze dannose o comunque fitotossiche, nonché l'apporto di calore
- nell'area di pertinenza degli alberi sono vietati gli scavi
- l'accensione di fuochi nell'area della proiezione della chioma degli alberi;
- sono vietate, sulle parti aeree degli esemplari arborei tutelati, le affissioni e le legature che possano in qualsiasi modo danneggiarli è fatto divieto di utilizzare chiodi e legature effettuate con materiale rigido.

Gli interventi volti a danneggiare le alberature tutelate, pur senza comprometterne la vita, comportano una sanzione d'importo come riportato in tabella "SANZIONI"; per ogni pianta danneggiata.

Art. 13 - Prescrizioni in materia di responsabilità

E' fatto obbligo al proprietario, o a qualsiasi altro avente diritto, di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione presente sui rispettivi terreni, ai fini del controllo della sua stabilità strutturale, e comunque della prevenzione di danni a persone e/o cose;

In caso di pericolo oggettivo ed immediato per la pubblica e privata incolumità è ammesso l'abbattimento di esemplari arborei tutelati in deroga a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento; permane comunque in carico alla proprietà o all'avente titolo, l'onere di dimostrare tale derogabilità con idonea ed inequivocabile documentazione, anche fotografica, in grado di evidenziare la sussistenza dell'oggettività e dell'immediatezza del pericolo; **la mancata presentazione di tale documentazione comporta la comminazione delle sanzioni previste per l'esecuzione dell'intervento in carenza dell'autorizzazione o della comunicazione scritta per esso specificamente previste.**

In caso di danni cagionati da eventuali cadute di alberi o porzioni di essi su strade e aree pubbliche, si reputano responsabili i proprietari o coloro che hanno in custodia l'immobile su cui tali alberi sussistono, in applicazione degli artt. 2043 e 2051 del Codice civile.

Le responsabilità, di qualsiasi natura, dei danni eventualmente causati a terzi dalle alberature non possono intendersi trasferite dalla proprietà o dall'avente titolo all'Amministrazione Comunale all'atto della presentazione della comunicazione scritta o della richiesta di autorizzazione all'intervento nell'attesa della conclusione del procedimento, fatto salvo il rispetto degli specifici termini previsti dalla normativa in materia di procedimenti.

Art. 14 – Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli.

Art. 15 - Norme a tutela dei sistemi di irrigazione e scolo

E' vietato sopprimere o tombare fossi, scoli, canali e corsi d'acqua facenti parte del sistema d'irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con problemi igienico-sanitari certificati dagli organi competenti in materia, o interessati da eventuali nuovi attraversamenti; sono esclusi da tale divieto gli interventi, effettuati da parte di Consorzi di Bonifica ed altri Enti competenti al governo del territorio, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

Lungo i fossi, rii, scoli, canali e corsi d'acqua facenti parte del sistema d'irrigazione o di scolo, è vietato erigere baracche, recinti per cani o altri animali, porcili o pollai, manufatti in genere, compromettere con movimenti di terra la sagoma dell'alveo e scaricare rifiuti solidi o liquidi di qualsiasi tipo;

Per l'eliminazione di qualsiasi forma di vegetazione, anche erbacea, insediata sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali e delle aree incolte in genere, è vietato il ricorso al diserbo chimico ed all'incendio.

E' fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di terreni adiacenti ai fossi, scoli e canali decorrenti lungo strade pubbliche o di uso pubblico, o anche solo con esse intersecati, di assicurare il regolare deflusso delle acque tramite le operazioni di sfalcio e di manutenzione ordinaria e straordinaria, evitando comunque il ricorso al diserbo chimico o all'incendio; i residui delle operazioni di sfalcio e di manutenzione devono comunque essere rimossi dagli alvei.

E' a carico dei proprietari o conduttori frontisti anche ogni onere di manutenzione relativo alle tombature di fossi, scoli e canali situate in corrispondenza dei passi carrai.

Ogni comportamento, intervento od omissione che costituisca inottemperanza ai divieti, agli obblighi ed alle prescrizioni contenute nel presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria d'importo come riportato in tabella "SANZIONI";

Art. 16 - Salvaguardia di maceri e specchi d'acqua in genere

Sono vietati il tombamento, anche soltanto parziale e la manomissione della vegetazione ripariale di maceri e specchi d'acqua, salvo diversa specifica autorizzazione comunale da rilasciarsi eccezionalmente o per motivazioni igienico-sanitarie, espressamente certificate dagli organi competenti, oppure qualora l'intervento comporti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, un sostanziale miglioramento ambientale, debitamente documentato, inteso in termini di incremento di complessità della biocenosi.

E' vietato lo scarico di rifiuti, di liquami o di qualsiasi altra sostanza inquinante nei maceri e negli specchi d'acqua.

L'inottemperanza agli obblighi, divieti e prescrizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione d'importo come riportato in tabella "SANZIONI";

Art. 17 - Difesa fitosanitaria

Per quanto attiene agli obblighi ed ai divieti in materia di controllo degli agenti d'alterazioni crittogamiche ed entomatiche le cui diffusioni possano determinare danni al verde pubblico e/o privato oggetto del presente regolamento, e comunque in materia di lotta e prevenzione fitosanitaria, si rinvia alle prescrizioni contenute nella specifica normativa **sovracomunale** vigente in merito.

Per le sanzioni da comminarsi a seguito d'inadempienze alle norme nelle materie di cui al presente articolo si rinvia altresì alle competenze che fanno capo agli Ispettori del Servizio Fitosanitario Regionale, tenuto a far rispettare in modo particolare le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Decreti Ministeriali di lotta fitosanitaria obbligatoria.

In particolare si segnala l'obbligo per i proprietari di Platano spp. di ottemperare agli adempimenti previsti dal DM 17 aprile 1998 "*Disposizioni sulla lotta obbligatoria al cancro colorato del platano*". L'art. 5 del citato decreto, stabilisce l'obbligo, per il proprietario, a richiedere l'autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale prima di eseguire interventi su platano (potature, abbattimenti e lavori che coinvolgono l'apparato radicale).

Fatte salve le norme legislative e regolamentari anche in materia di misure antincendio e di smaltimento dei rifiuti, è fatto obbligo al proprietario e/o all'avente titolo di adottare ogni cautela finalizzata a neutralizzare la possibilità che il materiale vegetale infetto costituisca focolaio d'ulteriore diffusione di fitopatie o parassitosi.

In generale, qualora sia necessario intervenire con trattamenti antiparassitari, occorrerà preferire quelli di tipo biologico, utilizzando preferibilmente tecniche d'applicazione che riducano al minimo la dispersione di prodotti nell'ambiente (ad es. endoterapia), sempre e in ogni modo nel pieno rispetto delle prescrizioni riguardanti la somministrazione dei singoli principi attivi e dei loro specifici campi d'applicazione, e comunque secondo modalità compatibili con gli ambienti in cui saranno adottate. E' comunque da escludere l'impiego di prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi .

Art. 18 - Salvaguardia di aree verdi di pregio storico ed architettonico, e di esemplari arborei di particolare significatività

Le aree verdi individuate dai vigenti strumenti urbanistici come dotate di peculiari caratteristiche di significato storico o architettonico ("verde di pregio"), gli esemplari arborei di particolare pregio sono *individuati nell'elenco alberi monumentali predisposta dalla Regione Emilia Romagna, nota prot. 10861 del 07/09/2000 e esemplari arborei di maggior pregio Censimento Dic. 1990* soggetti a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Regolamento.

Gli interventi, anche di sola manutenzione, devono tendere alla conservazione e ripristino delle rispettive caratteristiche originarie.

Gli interventi di rimozione o inserimento di piante o l'adozione di particolari modalità gestionali e colturali devono essere giustificate in modo circostanziato tramite dettagliate ed esaurienti relazioni, da allegarsi agli elaborati progettuali, a firma di tecnico abilitato.

Art. 19 - Obblighi per i proprietari

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di cui al precedente articolo, di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali agenti nocivi.

Tutti gli interventi di abbattimento, interventi sulla chioma (es. potatura), o interagenti con l'apparato radicale, devono essere autorizzati dal Comune previo parere dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale.

Gli interventi di cui sopra devono considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario ed eseguiti da personale specializzato.

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione.

Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazione comunale, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi.

Art. 20 – Sostituzioni a seguito di abbattimenti di alberi di pregio

Salvo alcuni casi e quanto previsto dall'art. 11, in cui è l'Amministrazione Comunale che indica le specie direttamente nell'autorizzazione, ogni albero di pregio abbattuto, dovrà essere sostituito con piante della stessa specie e con le caratteristiche sotto riportate:

- di dimensioni non inferiori a m. 4,00 di altezza e di diametro del fusto non inferiore a cm. 8,00, (misurato a m. 1,00 dal colletto).

Per i casi previsti in questo articolo, la sostituzione proposta dovrà comunque essere sottoposta a parere della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio e qualora le piante siano situate in aree anche cortilive ma all'interno del Territorio del Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio, verrà recepito il parere dallo stesso Ente..

Ogni singolo intervento per il quale il presente Regolamento prevede la comminazione di una sanzione è soggetto ad ulteriore sanzione di pari importo se effettuato nell'ambito di un'area definita come "verde di pregio" o a carico di un esemplare arboreo di particolare pregio o significato.

Art. 21 – Norme a tutela del Verde Pubblico

Il presente articolo si applica a tutte le aree verdi di proprietà dell'Amministrazione Comunale, o in gestione ad essa a qualunque titolo.

E' tassativamente vietato:

- a) ostacolare e/o disturbare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree verdi;
- b) la circolazione e la sosta di qualsiasi mezzo a motore, *tranne quelli in servizio di soccorso o di vigilanza, quelli autorizzati per attività di manutenzione dall'Amministrazione Comunale*;
- c) il transito con cavalli e l'utilizzo e la circolazione di qualsiasi mezzo meccanico, anche non a motore, al di fuori di sentieri e percorsi espressamente consentiti al transito di tali mezzi; tale divieto è da intendersi esteso anche a sentieri e percorsi a fondo naturale nei casi in cui il terreno si presenti bagnato o fangoso;
- d) il volantinaggio non esercitato nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sia comunali che sovracomunali;
- e) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio o la minaccia in qualsiasi altro modo dell'esistenza e dell'integrità di prati, alberi, siepi, arbusti o parti di essi;
- f) la raccolta e l'asportazione di fiori, bulbi, radici, rami, funghi, terriccio, muschi, licheni, parti di organismi vegetali, strato superficiale del terreno, nonché il calpestamento delle aiuole delimitate, ove esistenti;
- g) l'abbandono, la cattura, la molestia o il ferimento intenzionale di animali, nonché la sottrazione di uova e nidi;
- h) il danneggiamento e/o deturpamento di strutture, infrastrutture o manufatti;
- i) l'inquinamento di terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- j) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, ivi compreso il cibo lasciato a nutrimento di animali randagi, domestici o selvatici;
- k) lasciare liberi o incustoditi cani o altri animali domestici in luogo pubblico o aperto al pubblico.

In materia di comportamenti obbligatori, si prescrive,

- a) di condurre le biciclette solo nelle apposite piste ciclabili o vialetti, tenendo un'andatura a passo d'uomo;
- b) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta;
- c) di segnalare tempestivamente, al personale degli Enti competenti in merito, eventuali principi di incendio;
- d) i proprietari o i possessori di animali domestici debbono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose;
- e) i proprietari di cani o le persone incaricate della loro momentanea custodia debbono impedire che gli animali con deiezioni o spandimenti di liquami sporchino i marciapiedi, gli spazi dei pubblici giardini o altri spazi pubblici in uso ai cittadini. In ogni caso sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli animali loro affidati.

- A) In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni od ampliamenti di quelli esistenti, dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici, siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi e per servizi secondo gli standards fissati dal R.U.E. e dal presente Regolamento.
- B) Qualora l'intervento riguardi una "manutenzione straordinaria" o "ristrutturazione edilizia" interessante un intero edificio od una complessiva unità immobiliare con annessa un'area cortiliva di pertinenza esclusiva, dovrà prevedersi, previa rilevazione anche fotografica dell'area di pertinenza, l'adeguamento della sistemazione a verde, nel rispetto del precedente punto "A".
- C) Per gli interventi di cui ai punti "A" e "B" del presente articolo, parte integrante di ogni progetto sarà l'elaborato dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e le superfici pavimentate; gli elaborati dovranno essere corredati dalla indicazione delle specie e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna. Dovrà inoltre essere indicata la presenza di aree naturali quali aree boscate, aree prative, specchi e corsi d'acqua, formazioni arbustive, ecc.
Nello specifico, occorrerà fornire:
- ✓ una rappresentazione planimetrica in scala adeguata (1:200 oppure 1:500) dello stato di fatto, in cui siano inequivocabilmente individuati e localizzati i seguenti elementi:
 - la natura delle pavimentazioni delle varie superfici, o la loro attuale sistemazione a prato o a gruppi arbustivi;
 - tutti gli esemplari arborei presenti, ciascuno contraddistinto dalla specie di appartenenza, dalla misura del diametro (o dei diametri, se policormici) e dalla rappresentazione dell'area di proiezione della chioma;
 - una chiara distinzione (anche ricorrendo ad apposite colorazioni differenziate) degli interventi cui sono destinati gli esemplari arborei, sia esso l'abbattimento, il trapianto, la potatura o altre cure colturali o interventi di rilievo, o anche la semplice conservazione;
 - i tracciati delle reti tecnologiche esistenti a servizio o in semplice attraversamento dell'area oggetto dell'intervento;
 - la documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - ✓ una rappresentazione planimetrica in scala adeguata (1:200 oppure 1:500) dello stato di progetto, in cui siano inequivocabilmente individuati e localizzati i seguenti elementi:
 - le aree per le quali è in previsione una sistemazione a prato, o una copertura inerte non permeabile o semipermeabile;
 - tutti gli esemplari arborei di cui è in previsione la messa a dimora, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della specie di appartenenza e della misura approssimativa del diametro che l'esemplare risulterà avere all'atto materiale dell'impianto; ove possibile gli alberi abbattuti o compromessi devono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti nelle precedenti aree di pertinenza, di dimensioni non inferiori a 4 metri di altezza e con fusto di diametro di 6 cm.;
 - le siepi e le compagini arbustive da mettere a dimora, con l'indicazione della composizione specifica;

- i tracciati delle reti tecnologiche previste o che permarranno a servizio o in semplice attraversamento dell'area oggetto dell'intervento.

- D)** La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde autorizzate, sarà oggetto di sanzione di cui all'art.7 e di obbligo di completamento secondo quanto previsto negli elaborati autorizzati .
Non costituirà difformità la messa a dimora di specie diverse da quelle previste purché rientranti nell'elenco delle specie ammesse.
- E)** Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato che, a norma del Codice Civile, potrà prevedere distanze d'impianto dal confine di proprietà inferiori a quelle indicate nel Codice Civile stesso.
In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto "C" oltre agli impianti tecnologici.
- F)** In particolare nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 50 mq. di superficie del lotto non coperta.
Inoltre per ottenere un migliore impatto paesaggistico si suggerisce indicativamente l'impianto di 10 mq. di arbusti ogni 150 mq. di superficie del lotto non coperta.
- G)** Le piante di alto fusto messe a dimora, di cui al punto precedente, non devono di norma essere di altezza inferiore a m. 3,00 e avere a m. 1,0 di altezza dal colletto un diametro inferiore a cm. 4.
- H)** I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non danneggiare gli apparati radicali .

Art. 23 - Scelta delle specie nei nuovi impianti

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono ormai radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali.

Gli esemplari arborei di nuovo impianto dovranno inoltre essere di dimensioni non inferiori a 4 metri di altezza e con fusto di diametro 6 cm.

La messa a dimora della vegetazione di nuovo impianto deve avvenire a regola d'arte, in modo da assicurare le massime garanzie di attecchimento e le condizioni ideali di sviluppo. A tal fine, gli esemplari arborei messi a dimora disseccati, dovranno essere rimpiazzati nel rispetto delle previsioni progettuali stesse e dei requisiti previsti nel presente articolo.

E' comunque necessario prevedere l'impianto di alberature, arbustive e siepi il cui ingombro a pieno sviluppo, considerato tanto per la parte aerea come per quella ipogea, sia compatibile con le superfici, gli spazi aerei ed i volumi di terreno a disposizione, nonché con fabbricati, impianti e manufatti presenti o previsti sopra e sotto la superficie del terreno, ivi compresi quelli delle proprietà limitrofe.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

- 1) **INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE** (rimboschimenti, siepi, ecc.)
Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema e pertanto devono riguardare esclusivamente quelle specie tipiche dell'areale in cui si inseriscono.
Scelta delle essenze: alberi ed arbusti nelle specie e forme tipiche, comprese nell'elenco "Specie Consigliate" per il 100%, escludendo le varietà ornamentali
- 2) **AREE CORTILIVE E DI PERTINENZA DI FABBRICATI IN ZONE AGRICOLE**
Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia del paesaggio tipico.
Scelta delle essenze: alberi e arbusti per almeno il 70% dovranno appartenere al gruppo "Specie Consigliate" e per la restante parte al gruppo "Specie Ammesse" comprendendo le varietà ornamentali.
- 3) **VERDE PRIVATO URBANO**
Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi possono **non** essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.
Scelta delle essenze: alberi e arbusti ricompresi nei gruppi "Consigliate" e "Ammesse" senza vincoli quantitativi, fatto salvo quanto previsto nel RUE in vigore.
- 4) **IMPIANTI VIETATI**
E' vietato l'utilizzo di specie rientranti nel gruppo "Specie Vietate" per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perché ritenute infestanti e quindi in contrasto con lo sviluppo della vegetazione autoctona.
Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.
- 5) **ESCLUSIONI**
Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini storici in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D. Lgs n. 285 del 30.4.1992, agli artt. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc.:

- alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre m. 20 di altezza m. 10
(esempio: farnia, pioppi, frassini, tigli, ecc.)
- alberi che a pieno sviluppo misureranno da m. 10 a 20 di altezza m. 6
(acero spp, carpino bianco, ecc.)
- alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a m. 10 di altezza m. 4
(Cercis, Prunus spp, ecc.)
- alberi con forma della chioma piramidale e colonnare m. 4
(pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.)

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

Art. 25 - Criteri di intervento sul verde esistente nell'ambito di opere edilizie

Fermo restando quanto indicato nell'art. 12 del presente Regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza delle alberature di cui all'art. 3.

All'interno della suddetta area, a salvaguardia dell'integrità e della funzionalità dell'apparato radicale, gli interventi di seguito elencati, sono effettuabili esclusivamente a fronte di specifica e preventiva autorizzazione all'intervento, rilasciata dall'Amministrazione Comunale:

- pavimentazioni con manti impermeabili;
- scavi, ammassi o riporti di materiali di qualsiasi natura;
- ricarichi superficiali, anche di solo terreno vegetale, il cui spessore, superi i 20 cm

Sono sempre vietati, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze fitotossiche o aventi effetto consolidante del suolo, il transito di mezzi pesanti.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza delle alberature tutelate, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno.

Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Ogni intervento di cui al presente articolo, effettuato all'interno dell'area di pertinenza di un esemplare arboreo tutelato in assenza di specifica autorizzazione all'intervento è punito con una sanzione pecuniaria **d'importo come riportato in tabella "SANZIONI"**

Art. 26 - Interazioni con altre fonti normative

1. Sono abrogati i precedenti Regolamenti Comunali riguardanti lo stesso oggetto.
2. E' da considerare inoltre abrogata ogni altra singola norma, contenuta in precedenti Regolamenti Comunali, contrastante con quelle del presente Regolamento.
3. Sono da considerare prevalenti a quanto contenuto nel presente Regolamento le prescrizioni contenute nei seguenti strumenti normativi vigenti, tenuto anche conto dei rispettivi, susseguenti provvedimenti di modifica od integrazione o di raccolta in testo unico, e dei regolamenti di attuazione ad essi eventualmente correlati; a tali strumenti normativi si fa rinvio, sia per tutto quanto da ciascuno di essi contemplato, sia per tutto quanto non espressamente trattato dal presente Regolamento:
 - Codice Civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ;
 - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
 - L. 29 giugno 1939, n. 1497 ("Legge sul Vincolo Paesaggistico");
 - L. 8 agosto 1985, n. 431 ("Legge Galasso");
 - D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ("T.U. sui beni culturali e ambientali");
 - L. 18 maggio 1989, n. 183 ("Difesa del suolo");
 - R.D.L. 30 dicembre 1923, N. 3267 ("Legge forestale");
 - T.U. 25 luglio 1904 (Norme di Polizia Idraulica);
 - L.R. 4 settembre 1981, n. 30;
 - L.R. 30 gennaio 1995, n. 6;
 - Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, approvate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30;
 - Piano Territoriale Paesistico Regionale, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1388 del 28 gennaio 1993, ai sensi dell'art. 1bis della citata L. 431/85;
 - ogni altro provvedimento normativo statale o della Regione Emilia-Romagna, o comunque riguardante il territorio del Comune, che nella gerarchia delle fonti del diritto sia di un rango superiore a quello in cui si collocano i Regolamenti Comunali.
4. Relativamente al territorio ricadente entro il perimetro del Parco Dell'Abazia di Monteveglio, il presente Regolamento conserva la sua validità per ogni aspetto che non risulti in contrasto con la normativa sovra-comunale riferita al Parco stesso, nonché per le fattispecie non contemplate in essa.

5. Sono altresì da considerare prevalenti a quanto contenuto nel presente Regolamento le prescrizioni contenute negli strumenti normativi, anche entrati in vigore successivamente, riguardanti specificamente la fruizione e la gestione dei territori ricadenti in Aree di Riequilibrio Ecologico.

Art. 27 - Vigilanza e competenze nelle materie oggetto del presente Regolamento

La vigilanza relativa all'ottemperanza ed all'applicazione del presente Regolamento è affidata:

- al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Monteveglio;
- al settore Ambiente dell' Ufficio Tecnico Comunale;
- ad altri soggetti specificatamente incaricati.

Art. 28 - Applicazione delle sanzioni

1. Ogni esemplare arboreo tutelato su cui si intervenga con abbattimento, o danneggiamenti di qualsiasi natura, darà la misura dell'unità di intervento. L'esemplare arboreo tutelato sarà così considerato singolarmente ai fini della verifica della conformità alle prescrizioni del presente Regolamento degli interventi su di esso operati, e quindi della loro eventuale sanzionabilità.
2. Le sanzioni previste per l'inottemperanza ai divieti, agli obblighi ed alle prescrizioni di cui al presente Regolamento sono da comminarsi nei casi in cui i singoli, specifici comportamenti non vadano ad integrare fattispecie soggette ad altre sanzioni in virtù di particolari disposizioni sovracomunali in merito.

Art. 29 – Disposizioni di carattere generale

In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle **sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689**.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE – ALLEGATO 1

ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI ARBOREE ED ARBUSTIVE PRESCRITTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTEVEGLIO

SPECIE VEGETALI CONSIGLIATE, AMMESSE E VIETATE

Allo scopo di disciplinare gli interventi di sistemazione del verde nelle aree pubbliche e private sono individuate tre categorie di specie vegetali:

Specie consigliate. Sono consigliate tutte le essenze arboree ed arbustive di seguito elencate, che costituiscono le cenosi vegetazionali spontanee della fascia climatica dell'Appennino bolognese. A titolo esemplificativo si elencano le più diffuse:

TABELLA 1 ELENCO SPECIE CONSIGLIATE

ALBERI

Acer campestre	acero campestre
Acer monspessulanum	acero minore
Acer opalus	acero opalo
Acer platanoides	acero riccio
Acer pseudoplatanus	acero di monte
Alnus glutinosa	ontano nero
Carpinus betulus	carpino bianco
Castanea sativa	castagno
Cupressus sempervirens	cipresso
Fagus silvatica	faggio
Fraxinus angustifolia	frassino minore
Fraxinus ornus	orniello
Mespilus germanica	nespolo
Morus Alba	gelso
Morus nigra	moro
Ostrya carpinifolia	carpino nero
Populus alba	pioppo bianco
Populus tremula	pioppo tremolo
Populus nigra	pioppo nero
Populus nigra pyramidalis	pioppo cipressino
Pirus comunis pyraster	perastro
Prunus avium	ciliegio
Quercus cerris	cerro
Quercus ilex	leccio
Quercus petraea (sessiliflora)	rovere
Quercus pubescens	roverella
Quercus robur (pedunculata)	farnia
Quercus farnetto	farnetto
Salix alba	salice bianco
Salix caprea	salicone
Sorbus aria	farinaccio, sorbo montano

Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus terminalis
Tilia cordata
Ulmus campestris

sorbo degli uccellatori
sorbo domestico
ciavardello
tiglio selvatico
olmo campestre

ARBUSTI

Corylus avellana
Cornus mas
Cornus sanguinea
Cotoneaster pyrachanta
Evonymus europaeus
Frangula alnus
Genista spp.
Hippophae rhamnoides
Juniperus communis
Labunum anagyroides
Laurus nobili
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Paliurus australis
Prunus mahaleb
Prunus spinosa
Ramsus fragola
Rosa canina
Salix cinerea
Salix eleagnos incana
Salix fragilis
Salix purpurea
Salix trianda
Sarthamnus scoparius
Syringa vulgaris
Spartium junceum
Tamar gallica
Taxus baccata
Viburnum lantana
Viburnum tinus

nocciolo
corniolo
sanguinello
cotoneastro
berretta da prete
frangola
ginestre
olivello spinoso
ginepro
maggiociondolo
alloro nostrale
ligustro
madreselva pelosa
marruca
ciliegino canino
prugnolo
fragola
rosa canina
salice cinerino
salice di ripa
salice fragile
salice rosso
salice da ceste
ginestra dei carbonai
serenella
ginestra
tamericcio
tasso
viburno lentana
lentaggine

Specie ammesse.

Sono ammesse le specie che pur non appartenendo alla vegetazione spontanea del nostro Appennino, provengono da areali italiani molto vicini per caratteristiche ambientali o sono da tempo naturalizzate ed adattate.

TABELLA 2 ELENCO SPECIE AMMESSE

ALBERI

Abies alba	abete bianco
Celtis australis	bagolaro
Cercis siliquastrum	albero di Giuda
Juglans regia	noce comune
Juglans nigra	noce nero
Maclura pomifera	maclura
Olea europea	olivo
Prunus cerasus	amareno,
Prunus padus	ciliegio a grappoli
Prunus amygdalus	mandorlo
Sophora Japonica	sofora
Aesculus Hippocastanum	ippocastano
Tilia Platyphillos e ibridi	tiglio
Ulmus carpinifolia	olmo carpinifolia
Tutti gli alberi da frutto	

ARBUSTI

Amelanchier ovalis	pero corvino
Arbutus unedo	corbezzolo
Berberis vulgaris	crespino
Buxus sempervirens	bosso
Calycantus precox	calicanto
Calluna vulgaris	brugo
Cistus salvifolius	cisto
Colutea arborescens	vescicaria
Coronilla emerus	èmero
Cotinus coggirya	scòtano
Erica scoparia	erica da scope
Forsythia europea	forsizia
Ilex aquifolium	agrifoglio
Lonicera caprifolium	caprifoglio, madre selva
Rosa sempervirens	rosa di San Giovanni
Sambucus nigra	sambuco
Wisteria sinensis	glicine
Zyziphus jujuba	giuggiolo

Specie, generi, famiglie ed ordini il cui impianto è vietato su tutto il territorio comunale, per esemplari di qualsiasi forma

Sono vietate le specie di carattere esotico completamente estranee all'ambiente naturale, quelle infestanti e alcune specie ospite di gravi patologie.

TABELLA 3 ELENCO SPECIE VIETATE

Abies cephalonica	Abete greco
Abies pinsapo	Abete di Spagna
Acer negundo	Acero "negundo" o "americano"
Ailanthus altissima	Ailanto
Amorpha fruticosa	Indaco bastardo
Arundinaria japonica	Falso bambù
Broussonetia papyrifera	Falso gelso
Cedrus atlantica	cedro
Chamaecyparis lawsoniana	Falso cipresso
Cupressus arizonica	Cipresso dell'Arizona
Maclura aurantiaca	Maclura
Pinus halepensis	Pino di Aleppo
Pinus nigra	Pino nero
Pinus pinaster	Pino marittimo
Pinus strobus	Pino strobo
Pinus Wallichiana	Pino azzurro
Pseudotsuga menziesii	Abete di Dougl
Robinia pseudoacacia	Acacia selvatica o Robinia
Thuja occidentalis	Tuia

generi: Eucalyptus	Eucalipto
Platanus	Platano
Phyllostachis	Bambù

famiglie:	Agavacee
	Araucariacee
	Cycadacee
	Crataegus

ALLEGATO 2**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE –****TABELLA DELLE SANZIONI**

INFRAZIONE	SANZIONE	OBLAZIONE
ART 7 A7 Intervento censorio su latifoglie eseguito con modalità difformi	da € 25,00= a € 155,00=	€ 52,00=
ART 7 A7 Intervento censorio eseguito in periodi diversi da quelli definiti dal regolamento	da € 25,00= a € 155,00=	€ 52,00=
ART 7 B Intervento censorio su conifere eseguito con modalità difformi	da € 25,00= a € 155,00=	€ € 52,00=
ART. 8 Intervento eseguito senza preventiva comunicazione scritta	da € 50,00= a € 300,00=	€ 100,00=
ART. 9 Abbattimento o danneggiamento di albero senza autorizzazione	da € 80,00= a € 465,00=	€ 155,00=
ART 11 Inottemperanza alla prescrizione di reimpianto degli alberi abbattuti	da € 80,00= a € 465,00=	€ 155,00=
ART 12 Danneggiamenti	da € 25,00= a € 155,00=	€ 52,00=
ART 15 inottemperanza e obblighi di tutela dei sistemi irrigui e di scolo	da € 50,00= a € 300,00=	€ 100,00=
ART 16 inottemperanza e obblighi di salvaguardia di maceri e specchi d'acqua	da € 50,00= a € 300,00=	€ 100,00=
Art 25 interventi in ambito di cantiere edile	da € 50,00= a € 300,00=	€ 100,00=

Allegato 3 (semplice comunicazione scritta)

**Al Sig. Sindaco del COMUNE DI
MONTEVEGLIO**
P.zza della Libertà n. 2
40050 Monteveglio

Il/la sottoscritto/a _____

nato il _____ a _____ residente in _____ Via

_____ n. _____ C.F.: _____ tel.

in qualità di

proprietario comproprietario

avente titolo _____

dell'immobile posto in Monteveglio Via _____ n. _____

COMUNICA

Che nell'area di pertinenza dell'immobile di cui sopra, procederà alle seguenti lavorazioni su alberature tutelate:

N. _____ alberatura/e della/e specie _____, diametro fusto cm _____, posto/e

all'interno dell'area cortiliva di Via _____ n. _____, a

Monteveglio.

abbattimento dell'albero, in quanto la pianta risulta completamente disseccata.

Che darà inizio a lavori decorsi 30 giorni dalla presentazione della presente comunicazione o comunque dopo aver ricevuto comunicazione di svincolo all'attesa dei 30 giorni previsti dal regolamento.

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni false o mendaci previste dall'art. 76 del citato DPR 445/2000:

- di avere titolo all'esecuzione dei lavori
- che l'intervento fa salvi i diritti di terzi
- che provvederà alla sostituzione della/e pianta/e eventualmente abbattute con nuovi esemplari di specie ammesse ai sensi del Regolamento Comunale del verde Pubblico e Privato di altezza non inferiore ai mt. 4,00;
- che i lavori saranno eseguiti a regola d'arte da Ditta specializzata e le piante abbattute saranno immediatamente rimosse e smaltite nei centri autorizzati

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia di u documento d'identità del sottoscrittore

Lì _____

Il Richiedente

Allega i seguenti documenti:

- planimetria relativa alla sistemazione a verde, nella quale verranno individuate le piante da abbattere;
- documentazione fotografica relativa all'alberatura/e oggetto di richiesta;
- relazione del tecnico abilitata relativa all'eventuale patologia in corso e alle motivazioni che conducano alla necessità di abbattimento.

Allegato 4

Bollo € 14,62

Al Sig. Sindaco
COMUNE DI MONTEVEGLIO
P.zza della Libertà n. 2
40050 Monteveglio

Il/la sottoscritto/a _____

nato il _____ a _____ residente in _____ Via

_____ n. _____ C.F.: _____ tel.

in qualità di

proprietario comproprietario

avente titolo _____

dell'immobile posto in Monteveglio Via _____ n. _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione ad eseguire, le seguenti lavorazioni sulle alberature tutelate:

N. _____ alberatura/e della/e specie _____, diametro fusto cm _____, posto/e

all'interno dell'area cortiliva di Via _____ n. _____, a

Monteveglio.

L'abbattimento dell'albero che si rende necessario per i seguenti motivi:

Intervento di Finalizzato a

.....

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni false o mendaci previste dall'art. 76 del citato DPR 445/2000:

- di avere titolo all'esecuzione dei lavori
- che l'intervento fa salvi i diritti di terzi
- che provvederà alla sostituzione della/e pianta/e eventualmente abbattute con nuovi esemplari di specie ammesse ai sensi del Regolamento Comunale del verde Pubblico e Privato di altezza non inferiore ai mt. 4,00;
- che i lavori saranno eseguiti a regola d'arte da Ditta specializzata e le piante abbattute saranno immediatamente rimosse e smaltite nei centri autorizzati

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore

Lì _____

Il Richiedente

--

Allega i seguenti documenti:

- planimetria relativa all'area verde, nella quale verranno individuate le piante oggetto di richiesta;
- documentazione fotografica relativa all'alberatura/e oggetto di richiesta;
- perizia tecnica, rilasciata da tecnico abilitato, che descriva l'eventuale patologia in corso e le motivazioni che conducano alla necessità di abbattimento della pianta;